

Dipartimento cure primarie
Il direttore

Prot. n. 1463

Imola, 15 GEN. 2015


Ai medici di medicina generale

Ai pediatri di libera scelta

OGGETTO: Certificazioni per attività sportiva non agonistica

A seguito della recente emanazione di nuove disposizioni nazionali in merito all'attività sportiva non agonistica (Decreto Ministro della Salute del 8.8.2014) e alle disposizioni applicative dell'Assessore Regionale Politiche per la Salute in atti al prot. PG/2014/415880 (già inviate via mail), si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- tenuto conto che la finalità principale è di promuovere la pratica sportiva per contrastare i rischi connessi con la sedentarietà e considerata l'inefficacia dell'utilizzo di accertamenti sanitari preventivi a livello di popolazione non supportati da precise evidenze scientifiche e l'onerosità sia per i cittadini che per il sistema pubblico, gli accertamenti previsti dalla normativa anche per l'attività sportiva non agonistica non devono essere estesi in modo indiscriminato a tutte le situazioni
- le linee guida nazionali approvate con il decreto citato si riferiscono esclusivamente all'attività sportiva non agonistica, tenuto conto che l'attività ludico motoria non richiede alcuna certificazione di idoneità. Le attività ludico motorie sono quelle attività praticate da soggetti non tesserati presso società sportive o enti di promozione sportiva finalizzate al raggiungimento e al mantenimento del benessere psicofisico della persona. A titolo esemplificativo per attività ludico motorie si intende l'attività fisica praticata in modo autonomo (jogging, fitness, nuoto, danza, tennis, calcetto con amici, etc) senza l'aspetto competitivo e senza l'obiettivo di raggiungere livelli prestazionali; per queste attività non è obbligatorio il certificato, ma se richiesto può essere rilasciato da qualsiasi medico in assenza di ulteriori accertamenti
- la certificazione è necessaria unicamente per le attività sportive non agonistiche effettuate nelle scuole e nelle società sportive le quali dovranno attestare, mediante la compilazione della richiesta di certificazione con la modulistica già in uso, che le caratteristiche dell'attività motoria da praticare sono tali da configurare un'attività sportiva
- il rilascio dei certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica (che avviene con la compilazione del libretto dello sportivo) rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza **esclusivamente** per i minori e per i disabili di ogni età e può essere effettuato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta
- il decreto sopra citato prevede, fra l'altro, che ai fini del rilascio della certificazione per attività sportiva non agonistica sia necessario eseguire un ECG "debitamente refertato", effettuato almeno una volta nella vita



- la prestazione ECG, se non già effettuata per altri motivi e nella disponibilità del curante, per i minori e i disabili viene eseguita a totale carico del SSN apponendo sulla ricetta rossa il codice di esenzione IO1.
- per gli assistiti che non appartengono alle suddette categorie (minori e disabili) la certificazione di idoneità all'attività sportiva non agonistica **non** rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza e conseguentemente anche l'ECG, se non già effettuato per altri motivi e in mancanza di quesiti clinici specifico, non rientra nelle prestazioni erogabili a carico SSN e pertanto deve essere eseguito a carico dell'assistito.

Da ultimo si precisa che il libretto sanitario dello sportivo rilasciato dalle strutture di II livello a soggetti che svolgono attività agonistica è valido anche per eventuali attività svolte in ambito non agonistico.

Cordiali saluti.

Dr. Andrea Rossi

sg